Codice A2201A
D.D. 13 novembre 2026, n. 1802
L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5., e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Presa d'atto del rientro nell'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di due alloggi di edilizia sociale di proprietà del Comune di Moncalieri siti in Viale Stazione n. 3 e n. 5.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 1802/A2201A/2026 DEL 13/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE
A2201A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5., e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Presa d'atto del rientro nell'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di due alloggi di edilizia sociale di proprietà del Comune di Moncalieri siti in Viale Stazione n. 3 e n. 5.

Premesso che:
- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:
a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;
b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;
c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale";

- il Regolamento Regionale recante "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione.
- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che "Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile";
- il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che "Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente";
- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che "Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprietà dei Comuni devono essere formulate

con deliberazione della Giunta comunale";

stabilito che:

- con determinazione dirigenziale n. 1332 del 15 novembre 2024 la Regione Piemonte autorizzava all'esclusione di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Moncalieri sito in Viale Stazione n. 3 contraddistinto dal n. A1 situato presso il complesso " *Casa Vitrotti* " dall'ambito di applicazione della L.R. 3/2010 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R, per anni cinque e che tale alloggio era stato utilizzato come alloggio a rotazione per la sistemazione temporanea di persone singole e nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa;

- con determinazione dirigenziale n. 681 del 5 maggio 2026 la Regione Piemonte autorizzava all'esclusione di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Moncalieri sito in Viale Stazione n. 5 contraddistinto dal n. 6 situato presso il complesso " *Casa Vitrotti* " dall'ambito di applicazione della L.R. 3/2010 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R, per anni cinque e che tale alloggio era stato utilizzato come alloggio a rotazione per la sistemazione temporanea di persone singole e nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa;

preso atto che:

- l' amministrazione comunale comunicava la volontà di procedere al reinserimento nel patrimonio di edilizia sociale dei due alloggi sopracitati, precedentemente destinati ad uso temporaneo e utilizzati come alloggi a rotazione ubicati presso il complesso " *Casa Vitrotti*", in quanto allo stato attuale, non susssitono specifiche esigenze connesse alla destinazione sociale precedentemente attribuita a tali unità immobiliari tali da giustificare il mantenimento al di fuori del normale circuito delle assegnazioni di edilizia sociale;

- con pec prot. N. 72100 del 3 novembre 2026, protocollata lo stesso giorno con il n. 125939 , il Comune di Moncalieri con Delibera della Giunta Comunale n. 437 del 29 ottobre 2026 disponeva il reinserimento nel patrimonio di edilizia sociale del Comune di Moncalieri degli alloggi siti presso il comlesso " *Casa Vitrotti* ", siti in Viale Stazione 3 (identificato con il n. A1 al foglio 28 , particella 61, sub. 16) e Viale stazione n. 5 (identificato con il n. 6 al foglio 28, particella 64, sub. 17) ai fini della loro assegnazione provvisoria o definitiva, ai sensi della L.R. n. 3/2010, demandando ad ATC del Piemonte Centrale i conseguenti adempimenti per la presa in carico e la gestione degli stessi;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune richiedente;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;
- regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, e s.m.i.;
- articolo 17 della L.R. n. 23/2008;
- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001, e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di prendere atto della richiesta di revoca da parte del Comune di Moncalieri dell'adesione alla richiesta di esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. 3/2010 in materia di edilizia sociale dell' alloggio sito in Viale Stazione n. 3 (identificato con il n. A1) e dell' alloggio sito in Viale stazione n. 5 (identificato con il n. 6);

2. di disporre il rientro nell'ambito di applicazione della Legge regionale n. 3/2010 e s.m.i. degli alloggi di proprietà comunale.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi